



23222-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANGELA TARDIO	- Presidente -	Sent. n. sez. 642/2021
MICHELE BIANCHI		UP - 08/06/2021
LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO		R.G.N. 2720/2021
MONICA BONI	- Relatore -	
PALMA TALERICO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
nel procedimento a carico di:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 09/10/2020 del GIUDICE DI PACE di BELLUNO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO
che ha concluso chiedendo *l'accoglimento con rinvio della sentenza impugnata.*

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza pronunciata il 9 ottobre 2020 il Giudice di pace di Belluno condannava (omissis) alla pena di euro 1.000,00 di ammenda in quanto ritenuto responsabile del reato previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis per essersi trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato in assenza di titolo abilitante, fatto commesso in (omissis)

2. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, il quale ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge in relazione all'art. 10-bis D.lgs. n. 286 del 1998 per avere il Giudice di pace applicato pena illegale in quanto inferiore al limite edittale minimo di euro 5.000,00 di ammenda.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137/2020, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa Assunta Cocomello ha concluso, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e la difesa ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e merita, dunque, accoglimento.

1. Il Giudice di pace ha ritenuto di poter individuare la pena congrua da irrogare all'imputato in euro 1.000 di ammenda, stabilita in ragione del giudizio di non meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche e delle modalità della condotta.

1.1 Pertanto, come affermato dal Procuratore ricorrente, nelle scelte sanzionatorie operate dal giudice di merito è chiaramente riconoscibile il vizio denunciato di violazione di legge, posto che la norma incriminatrice, l'art. 10-bis del D.lgs. n. 286 del 1998, prevede quale pena base quella di euro 5.000,00 di ammenda, che, per mancata applicazione di circostanze attenuanti, non avrebbe potuto essere ridotta sotto nessun profilo.

1.2 Ricorre dunque l'illegalità per difetto della pena inflitta, in quanto difforme per quantità dalla previsione normativa applicabile al caso.


Ne discende l'annullamento parziale della sentenza impugnata in punto di determinazione della pena con rinvio al Giudice di pace di Belluno, da individuarsi in diversa persona fisica, che dovrà procedere alla rinnovazione del giudizio e ad applicare pena che rispetti gli estremi edittali dell'art. 10-bis D.Lgs. n. 286 del 1998.

P. Q. M.

annulla la sentenza impugnata in relazione al trattamento sanzionario con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice di pace di Belluno in diversa persona fisica.

Così deciso in Roma, l'8 giugno 2021

Il Consigliere estensore

Monica Boni


Il Presidente

Angela Tardio

